

Deliberazione n. 35 /2013



La CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Luisa D'EVOLI	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Referendario
Francesco BELSANTI	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 10 maggio 2013 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera in data 5 aprile 2013, con la quale il Sindaco del Comune di Cervo ha rivolto alla Sezione, per il tramite del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 32/2013 del 10 maggio 2013 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO:

Con istanza n. 1881 del 5 aprile 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 24 del 9 aprile 2013 – assunta al protocollo della segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 15 aprile 2013 con il n. 0001831-15/04/2013-SC_LIG-T85-A – il Sindaco del Comune di Cervo, dopo aver premesso che lo specifico regolamento

comunale vigente in materia prevede che al sistema dei controlli partecipino il segretario comunale, i responsabili dei servizi e l'unità organizzativa appositamente istituita, chiede se il regolamento stesso possa essere legittimamente modificato nel senso di ammettere la possibilità della partecipazione a tale sistema anche di membri del Consiglio Comunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'art. 7, co. 8, L. n. 131/2003.

2. La stessa può ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, posto che le questioni interpretative concernenti le norme che presiedono all'organizzazione e allo svolgimento dei controlli "amministrativi" interni agli enti, in specie dei controlli aventi ad oggetto l'attività finanziaria e la sana gestione degli enti medesimi, rientrano senz'altro nella nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. deliberazioni n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie e n. 54/CONTR/10 delle Sezioni riunite in sede di controllo).

3. Nel merito, questa Sezione ritiene di riservare al quesito una soluzione negativa, nel senso cioè della inammissibilità della partecipazione di membri del Consiglio Comunale al sistema dei controlli interni disciplinato dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni con legge 7 dicembre 2012 n. 213.

Alla conclusione si perviene già in base alla stessa lettera del nuovo art. 147 T.U.E.L. che al quarto comma individua distintamente i soggetti coinvolti in tale sistema nelle figure organizzative di maggior livello di responsabilità presenti negli enti, quali il segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi,

oltre che nelle unità amministrative di controllo eventualmente istituite. Nei successivi articoli da 147-*bis* a 147-*quinquies* sono poi contenute norme che definiscono con maggior precisione il ruolo di ciascuno di tali soggetti con riguardo alle diverse tipologie di controllo interno e che non lasciano spazio all'inserimento di ulteriori figure soggettive con proprie specifiche competenze, fatta salva l'eccezione rappresentata dal coinvolgimento attivo degli organi di governo nel controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147-*quinquies*, il quale peraltro avviene sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e che comunque non riguarda i consiglieri comunali.

La suddetta elencazione normativa dei soggetti che partecipano al sistema dei controlli interni deve pertanto considerarsi tassativa, ferma restando l'autonomia normativa ed organizzativa di ciascun ente in ordine alla puntuale disciplina del medesimo.

D'altro canto, che tale spazio di autonomia riservata agli enti non possa essere in questo ambito esercitato fino a ricomprendere specifiche competenze in capo ad organi aventi natura politica quali i componenti del Consiglio Comunale è conclusione che discende dallo stesso principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo politico esercitate da organi elettivi o rappresentativi e funzioni amministrative e di gestione attribuite ad organi burocratici, principio cui fa per giunta riferimento il primo periodo dello stesso art. 147 co. 4 T.U.E.L. già citato e al quale gli enti sono tenuti a conformarsi nel tracciare la disciplina del sistema dei controlli.

Occorre precisare al riguardo che i controlli interni di cui si verte in questa sede appartengono evidentemente alla generale categoria dei controlli "amministrativi" nelle pubbliche amministrazioni, nella quale sono ricomprese tutte le varie forme di controllo che hanno comunque ad oggetto atti o attività poste in essere da organi o uffici amministrativi di un ente. Come tali essi stessi sono esplicazione di attività propriamente amministrativa, sia pur di carattere accessorio e strumentale rispetto a quella di amministrazione attiva nonchè svolta attraverso procedimenti definiti di

secondo grado, il cui esercizio è in genere precluso agli organi di natura politica quali sono anche i membri del Consiglio Comunale. Siffatti organi figurano piuttosto tra i soggetti referenti e beneficiari delle risultanze delle attività di controllo espletate all'interno dell'apparato amministrativo, come nel nostro caso emerge dalle stesse norme qui considerate (cfr. art. 147-bis, co. 3 e art. 147-ter, co. 2, T.U.E.L.).

Va infine rammentato che nel vigente ordinamento degli enti locali di certo non manca la previsione di altri strumenti giuridici a disposizione dei membri del consiglio comunale, finalizzati a garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze informative e cognitive connesse all'adempimento del loro ufficio.

Oltre al potere singolarmente riconosciuto dall'articolo 43, comma primo, T.U.E.L. di presentare interrogazioni e mozioni all'esame del Consiglio, potere in cui è connaturata una funzione di sindacato politico che può estendersi allo svolgimento delle funzioni amministrative da parte di sindaco e giunta, ci si riferisce soprattutto al cosiddetto diritto di accesso sancito dal secondo comma dello stesso articolo, in base al quale ciascun consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Tale istituto è stato oggetto di ampia trattazione da parte della giurisprudenza amministrativa la quale, oltre a rilevarne la natura propriamente funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito dal singolo consigliere quale organo di rappresentanza esponenziale della collettività amministrata, ne ha anche rilevato l'esteso oggetto di applicazione, specificando tra l'altro che il diritto di accesso può investire tutti gli atti necessari a consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893) e che tutto ciò che concerne l'attività della pubblica amministrazione in cui è incardinato il consigliere comunale non può non essere messo a sua disposizione in virtù della sua funzione a tutela della collettività (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2010, n. 7083).

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Cervo.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 10 maggio 2013.

Il Magistrato Estensore
(Claudio Guerrini)

Il Presidente
(Ennio Colasanti)

Depositata il 10 maggio 2013

Il Funzionario Preposto
(Michele Bartolotta)